



Con D.M. del 24 aprile 2024 il D.G. del MIMIT ha approvato i prescritti modelli per la fruizione dei crediti di imposta transizione 4.0 bloccati dall'articolo 6 del D.L. 39/2024.

Ricordiamo che sono oggetto di comunicazione i crediti di imposta per investimenti in beni strumentali nuovi 4.0 (articolo 1, commi da 1057-bis a 1058-ter, L. 178/2020) e ricerca, sviluppo e innovazione (articolo 1, commi da 200 a 202, L. 160/2019, ivi incluse le attività di innovazione tecnologica finalizzate al raggiungimento di obiettivi di innovazione digitale 4.0 e di transizione ecologica di cui ai commi 203, quarto periodo, 203-quinquies e 203-sexies del richiamato articolo 1 della L. 160/2019). Si tratta di un adeguamento dei modelli di cui al D.M. 6 ottobre 2021 previsto per l'invio al MIMIT dei dati relativi agli investimenti ammessi alle agevolazioni in parola (v. articolo 1, comma 191, quarto periodo, L. 160/2019). Ne sono previsti uno per ogni credito d'imposta soggetto alla disciplina introdotta dal citato D.L. Ai fini della fruizione dei crediti di imposta in parola, con i modelli approvati, le imprese sono tenute a comunicare preventivamente l'ammontare complessivo degli investimenti, la presunta ripartizione negli anni del credito e la relativa fruizione che si intendono effettuare a decorrere dal 30 marzo 2024. Tale comunicazione sarà successivamente aggiornata per dar conto del completamento dell'investimento agevolato. La comunicazione telematica di completamento degli investimenti è effettuata anche per gli investimenti realizzati a decorrere dal 1°

gennaio 2024 e fino al giorno antecedente al 29 marzo 2024. Esclusivamente per gli investimenti in beni strumentali nuovi 4.0 relativi all'anno 2023, la compensabilità dei crediti maturati e non ancora fruiti è subordinata alla comunicazione; pertanto, previa presentazione del modello, è possibile compensare anche il bonus spettante in relazione a detti investimenti. Come precisato dall'Agenzia delle Entrate non sono oggetto di tale comunicazione i crediti di imposta che si riferiscono ad investimenti in beni strumentali 4.0 nuovi, effettuati:

- dal 16 novembre 2020 al 31 dicembre 2021 (ovvero entro il 31 dicembre 2022, a condizione che entro il 31 dicembre 2021 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20% del costo di acquisizione);
- dal 1° gennaio 2022 al 31 dicembre 2022 (ovvero entro il 30 novembre 2023, a condizione che entro il 31 dicembre 2022 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20% del costo di acquisizione), se l'interconnessione del bene strumentale è avvenuta negli anni 2023 o 2024.

A partire dalle ore 12 dello scorso 29 aprile 2024 è possibile trasmettere le comunicazioni in parola. La procedura di sblocco è disponibile online sul sito del GSE, attraverso il quale si potrà procedere alla compilazione dei modelli.

Come evidenziato sul sito:

- una volta scaricato il file pdf, sarà necessario aprirlo con Acrobat Reader autorizzando, se richiesta, l'esecuzione del Javascript, tramite questa applicazione, il file pdf può essere compilato in tutte le sue parti;
- ciascun file pdf deve essere firmato digitalmente con un certificato di firma elettronica qualificata in corso di validità rilasciato da una Certification Authority;
- ogni comunicazione deve essere trasmessa singolarmente tramite pec all'indirizzo di posta transizione4@pec.gse.it.

Si badi che, il file pdf non deve in nessun caso essere stampato e firmato con firma olografa: i pdf da allegare alla PEC non devono quindi essere salvati come immagini o originati dalla scansione di pagine ma solo dal salvataggio del file pdf debitamente compilato. Il GSE, inoltre, ha precisato che l'oggetto delle comunicazioni trasmesse via PEC dovrà essere il seguente:

- nel caso di comunicazione preventiva: "Comunicazionepreventiva_Codice fiscale oppure partita IVA dell'impresa";
- nel caso di comunicazione di completamento:
"Comunicazionedicompletamento_Codice fiscale oppure partita IVA dell'impresa".

Va evidenziato che non sono state diramate specifiche istruzioni per la compilazione dei modelli.

Sul punto è intervenuta Assonime con la news legislativa del 29 aprile 2024, con la quale ha precisato che, *"per quanto concerne la comunicazione da inviare ex ante tenuto conto della finalità di questo modello – che è quella di avere la "disponibilità dei dati inerenti all'andamento della spesa di Transizione 4.0" – nonché del fatto che i dati richiesti dal modello emergono solo dopo che le imprese si sono concretamente determinate ad effettuare gli investimenti in esame, (...) in assenza di precise indicazioni, la comunicazione è preventiva quando viene inviata entro un congruo termine che decorre dal momento in cui viene effettuato l'ordine del bene strumentale 4.0 (o dei beni strumentali, materiali e altri asset agevolati dal credito R&D) oppure da quando l'impresa manifesta l'impegno a svolgere le attività agevolate dal credito R&D. In effetti, anticipare la comunicazione ad un momento precedente, significherebbe richiedere alle imprese una mera valutazione degli investimenti che intendono effettuare con evidente pregiudizio della finalità perseguita dalla norma in esame. È questo un aspetto sul quale sarebbe però opportuno un chiarimento ufficiale da parte del MISE". Per quanto riguarda la comunicazione da effettuare al "completamento degli investimenti", rileva il momento di effettuazione ex art 109 del TUIR".* Sul modello compilabile reso disponibile sul sito del GSE, in ordine alla data di avvio

dell'investimento, è richiesta la data del primo impegno giuridicamente vincolante. In proposito potrebbe farsi riferimento a quanto indicato dall'Agenzia delle Entrate in riferimento al credito di imposta per gli investimenti nel Mezzogiorno ex L. 208/2015: "per avvio dell'investimento si intende la data del primo impegno giuridicamente vincolante ad ordinare i beni oggetto di investimento, ovvero qualsiasi altro impegno che renda irreversibile l'investimento stesso, a seconda di quale condizione si verifichi prima" (circolare n. 36/E, 3 agosto 2016, prg. 3).

Per qualsiasi informazione non esiti a contattarci, siamo come sempre, a sua disposizione.

Cordiali saluti

TBG STUDIO - STUDIO RECCINI – STUDIO RIPAMONTI